

## Appalti

# Antitrust: «no» all'affidamento in house per mancanza di utili d'impresa

di Alberto Barbiero

07 Settembre 2023

L'Autorità chiarisce come la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico richieda la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale

---

L'affidamento in house non può essere motivato sostenendo che lo stesso comporta costi di servizio più bassi per mancanza di utili d'impresa.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affrontato in alcuni atti di controllo sulla costituzione di società partecipate la particolare questione della mancata remunerazione di capitale, assunta da alcune amministrazioni a sostegno della scelta della particolare forma di gestione di un servizio pubblico locale.

I pareri motivati [AS 1897](#) e [AS 1909](#), entrambi del 9 maggio 2023, hanno preso in esame il particolare elemento, inserito in un quadro valutativo secondo la metodologia s.w.o.t., rispetto alla quale l'Agcm ha fornito alcune indicazioni operative.

Stampa

Il sistema di applicazione della metodologia all'analisi comparativa dei differenti moduli di affidamento (gara, società mista, in house) al fine di garantire una valutazione equa e bilanciata dovrebbe essere fondata su elementi elaborati in modo accurato (necessari per confrontare le tre diverse soluzioni gestionali), con riferimento concreto all'operazione, così da rendere evidenti i fattori di differenziazione che giustificano i punteggi assegnati.


L'Autorità chiarisce come la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico richieda la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale, precisando che tale principio è valido a prescindere dalla modalità di affidamento.

Il parere fa rilevare che la mancata copertura dei costi di capitale sarebbe non priva di conseguenze, anche a carico della collettività, in quanto, ad esempio, senza prevedere alcuna remunerazione per i capitali utilizzati, l'impresa sarebbe impossibilitata a rivolgersi al mercato dei capitali per reperire finanziamenti utili a realizzare gli investimenti, restando interamente dipendente da risorse pubbliche a fondo perduto.

L'Agcm evidenzia inoltre come anche se la scelta di non remunerare il capitale possa essere legittimamente assunta dall'ente affidante (precisando a tal fine che le tariffe stabilite dall'Autorità di settore, Arera, prevedono l'inclusione di tale elemento di costo, ma costituiscono delle soglie massime che non impediscono di fissare livelli inferiori, rinunciandovi espressamente), la stessa non sembrerebbe costituire un vantaggio intrinseco dell'in house, quanto più una determinazione

escludente e discriminatoria rispetto alla possibilità di ricorrere a modalità di affidamento diverse, posto che eventuali operatori privati non potrebbero permettersi di non remunerare il capitale. Il parere fa rilevare anche l'importanza della descrizione dettagliata degli elementi economico-finanziari previsti dal Dlgs 201/2022 a supportare l'eventuale convenienza economica dell'operazione rispetto al ricorso al mercato, focalizzando l'attenzione sulla valutazione dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, come richiesto dall'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**